

REGOLAMENTO AUTOSTAZIONI e STAZIONI FUNIVIA TRENTO-SARDAGNA

Sommario

TITOLO I	– Disposizioni generali.....	pag. 1
TITOLO II	– Disposizioni generali per il pubblico	pag. 1
TITOLO III	– Sanzioni in caso di violazioni delle disposizioni del titolo II	pag. 3
TITOLO IV	– Divieto di fumo.....	pag. 3
TITOLO V	– Norme di sicurezza per i pedoni.....	pag. 4
TITOLO VI	– Circolazione veicolare nei piazzali di autostazione.....	pag. 5
TITOLO VII	– Norme per i bus turistici	pag. 5
TITOLO VIII	– Norme per i servizi di linea di altre società	pag. 6
ELENCO “AREE FERROVIARIE” (art. 16) ai sensi dell’art. 20 del DPR 753/80		pag. 8
ELENCO AUTORIZZAZIONI PER BUS DI LINEA DI ALTRE SOCIETÀ E BUS TURISTICI (art. 19).....		pag. 8

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

- 1) Il presente regolamento disciplina il comportamento degli utenti, del pubblico in genere, del personale aziendale e la circolazione dei veicoli nell’ambito delle autostazioni.
Le norme di cui ai titoli da 1 a 4 si applicano anche alle stazioni della funivia Trento-Sardagna.
È fatto obbligo a chiunque di uniformarsi ad esso.
- 2) Le presenti norme sono adottate in attuazione del D.P.R. 11 luglio 1980, n. 753, e della L.P. 9 luglio 1993 n. 16 e s.m.

TITOLO II DISPOSIZIONI GENERALI PER IL PUBBLICO

- 3) L’accesso alle autostazioni e alle stazioni della funivia è consentito al fine dell’utilizzo del servizio di trasporto pubblico locale (o delle linee a lunga percorrenza con fermata autorizzata all’interno delle autostazioni stesse).
Il permanere nell’atrio di attesa dell’autostazione ed ai settori/pensiline è consentito ai viaggiatori in possesso di regolare e valido titolo di viaggio ⁽¹⁾ ed ai loro eventuali accompagnatori per il tempo massimo di 2 ore (comprese eventuali assenze temporanee) prima dell’orario di partenza della prima corsa utile per la destinazione prescelta. In ogni caso il titolo di viaggio non sarà più utilizzabile per la permanenza nei locali d’attesa (l’utente potrà sostare sotto le pensiline esterne) dopo la partenza della prima corsa utile per la destinazione prescelta.

- 4) Limitatamente alle effettive necessità, l'accesso alla stazione è altresì consentito per l'utilizzo delle attività ivi insistenti.
L'accesso alla stazione autocorriere è inoltre consentito agli autorizzati per qualsiasi intervento richiesto.
- 5) E' vietato al pubblico sostare sui piazzali e sulle corsie veicolari di transito degli autobus o procedere su queste ultime.
Sono altresì vietati l'accesso, il transito e la sosta sui predetti spazi con veicoli non autorizzati.
- 6) Nell'ambito dell'autostazione e relative pertinenze è vietata, salvo autorizzazione, la distribuzione di avvisi di qualsiasi genere, nonché la questua a qualunque titolo.
Sono proibite altresì la vendita di cose, l'offerta o la trattativa di servizi in luoghi diversi da quelli autorizzati nonché svolgere attività di cantante, suonatore e simili e fare raccolta di fondi a qualunque titolo.
- 7) Saranno soggette ad allontanamento dall'autostazione e sue pertinenze le persone, ancorché in possesso di regolare titolo di viaggio, che sostino a fini diversi dall'utilizzo del pubblico trasporto, che si trovino in stato di ubriachezza, che offendano la pubblica decenza, diano scandalo e/o disturbo agli altri viaggiatori o che ricusino di ottemperare alla prescrizioni d'ordine e di sicurezza del servizio od alle disposizioni del presente regolamento. Sarà altresì disposta l'immediata rimozione di veicoli, merci o bagagli dei trasgressori.
- 8) Gli oggetti smarriti e rinvenuti nell'ambito dell'autostazione vanno segnalati, con le eventuali indicazioni necessarie all'identificazione dei proprietari, alla biglietteria. Gli oggetti saranno trattiene (esclusi materiali infiammabili o comunque pericolosi e animali vivi) presso la stessa al massimo fino al giorno 27 del mese successivo, quindi saranno inviati presso la sede centrale di Trento. Per informazioni:
- tel. 0461/821000;
 - sezione "contatti – oggetti smarriti" del sito internet www.trentinotrasporti.it.
- 9) All'interno delle autostazioni non sono ammessi animali appartenenti a specie selvatiche o pericolose.
Gli altri animali sono ammessi sotto la responsabilità dell'accompagnatore che deve adottare tutte le cautele e attrezzature necessarie per non arrecare danno o disturbo ai viaggiatori. Ogni passeggero può accompagnare un solo animale.
I cani (esclusi: cani guida per non vedenti e non udenti; cani addestrati a sostegno delle persone diversamente abili; cani in dotazione alle Forze armate, di polizia, di protezione civile e dei Vigili del fuoco. Ordinanza 6/8/13 del Ministero della Salute, art. 5) devono essere tenuti al guinzaglio (non più lungo di 1,5 metri) ed il conduttore deve avere con sé la museruola, da applicare nel caso in cui le condizioni di affollamento del locale lo richiedano o in ogni caso su richiesta del personale aziendale o delle Forze dell'Ordine. Si ricorda che la museruola deve invece essere sempre applicata a tutti i cani (salve le esclusioni sopra elencate) a bordo di autobus, treni e funivia.
Per l'accesso ai locali pubblici annessi alle autostazioni valgono le disposizioni dettate dai titolari degli stessi.

È fatta salva l'applicazione da parte delle forze dell'ordine di eventuali norme più restrittive e/o sanzioni più gravose previste dai Regolamenti Comunali vigenti nel Comune in cui è ubicata l'autostazione.

TITOLO III

SANZIONI IN CASO DI VIOLAZIONI DELLE DISPOSIZIONI DEL TITOLO II

- 10)** Chiunque contravvenga ad una delle disposizioni di cui al Titolo II è assoggettato alla sanzione da €. 15,00 a €. 46,00, quindi pari ad € 15,33 se pagata entro 60 giorni (art. 17 DPR 753/80).
- 11)** Chiunque danneggia, deteriora od insudicia l'autostazione od i suoi arredi è assoggettato alla sanzione da €. 15,00 a €. 46,00, quindi pari ad € 15,33 se pagata entro 60 giorni, oltre al risarcimento del danno, salvi ulteriori conseguenze di legge quando il fatto costituisca reato ⁽²⁾.
Alla stessa sanzione ed allo stesso risarcimento è tenuto il proprietario dell'animale che danneggia, deteriora od insudicia l'autostazione od i suoi arredi.
Gli importi relativi al risarcimento del danno sono determinati in base all'elenco dei prezzi di cui all'art. 13 della L. P. 10 settembre 1993, n. 26 e s.m..
- 12)** Oltre a quanto già previsto all'articolo 7, chi si renda responsabile di uno dei comportamenti ivi previsti, ne risponderà anche ai sensi dell'art. 650 c.p. ⁽³⁾.

TITOLO IV

DIVIETO DI FUMO

- 13)** Ai sensi e per gli effetti di:
- Legge Provinciale 22 dicembre 2004 n. 13, articolo 18;
 - Legge 11 novembre 1975 n. 584;
 - D.P.C.M. 23 dicembre 2003;
 - Accordo Stato Regioni del 16 dicembre 2004;
 - Deliberazione della Giunta provinciale n. 2386 del 09 ottobre 2009;
- all'interno di tutti i locali dell'autostazione e sotto le pensiline di attesa bus (nonché, si ricorda, a bordo di autobus, treni e funivia), è VIETATO FUMARE, anche sigarette elettroniche.
Il divieto vale sia per il pubblico, sia per gli addetti ai lavori a qualunque titolo presenti, sia per il personale aziendale.
È fatta salva la possibilità di fumare nelle eventuali "aree fumatori" appositamente segnalate.
- 14)** I trasgressori del divieto di fumo (di cui al punto 11 del presente Regolamento) sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 27,50 a € 275,00; la misura della sanzione è raddoppiata qualora la violazione sia commessa in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza o in presenza di lattanti o bambini fino a dodici anni.

Ai sensi dell'art. 16 della L. 689/1981, è ammesso il pagamento in misura ridotta pari al doppio del minimo, mediante versamento sul c/c postale n. 295386, intestato al "Tesoriere capofila della Provincia autonoma di Trento, UniCredit Banca S.p.A.", sede di Trento, via Galilei 1, 38100 Trento, oppure tramite bonifico bancario indicando il seguente codice IBAN: IT 12 S 02008 01820 000003774828, intestato al Tesoriere medesimo, indicando nella causale la data e il numero del verbale.

Organo competente ad emettere l'ordinanza ingiunzione/archiviazione: Dirigente del Servizio Polizia amministrativa provinciale della Provincia autonoma di Trento.

La vigilanza è esercitata, oltre che dalle Forze dell'Ordine, dai dipendenti del Servizio Polizia amministrativa provinciale a ciò espressamente autorizzati, dai dipendenti dell'Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari appositamente incaricati, dai Corpi di Polizia Urbana dei Comuni. L'osservanza del presente divieto è esercitata dal personale aziendale appositamente incaricato.

Nel caso di sigarette elettroniche le sanzioni (da € 15,00 a € 46,00, quindi pari ad € 15,33 se pagate entro 60 giorni) sono elevate a norma del DPR 753/80 dal personale aziendale incaricato (addetti all'esercizio / controllori).

Nel caso di fumo tradizionale, lo stesso personale (addetti all'esercizio / controllori) può procedere all'identificazione dei contravventori ed inoltrare la segnalazione agli organi competenti che procederanno a norma di legge all'emissione e alla la notifica della relativa sanzione.

Il personale aziendale che non si attenga al divieto è soggetto, oltre che alle sanzioni sopra elencate, alle sanzioni disciplinari previste dalle disposizioni aziendali in vigore.

TITOLO V NORME DI SICUREZZA PER I PEDONI

- 15)** Il principale e più grave rischio di infortunio nelle autostazioni è causato dal pericolo di investimento di persone da parte di autobus od altri veicoli. A tal fine:
- i passeggeri in attesa sul marciapiede delle pensiline al sopraggiungere dell'autobus devono rimanere ad opportuna distanza di sicurezza dal bordo ed approssimarsi alla porta di salita allorché l'autobus è fermo agevolando l'eventuale discesa di altri passeggeri;
 - nell'attraversamento di pensiline o postazioni di sosta di autobus i passeggeri devono arrestarsi sul marciapiede, osservare a destra ed a sinistra che non sopraggiunga alcun mezzo, ed una volta impegnata la corsia destinata alla marcia dei veicoli, sgomberarla rapidamente. Ove presenti devono obbligatoriamente utilizzare le apposite strisce pedonali;
 - i passeggeri devono evitare di passare vicino ad autobus in moto e di attraversare file di veicoli in sosta;
 - non è ammessa la presenza di pubblico nelle aree riservate esclusivamente al transito e alle manovre dei bus e al personale aziendale.

**TITOLO VI
CIRCOLAZIONE VEICOLARE NEI PIAZZALI DI AUTOSTAZIONE**

16) All'interno dei piazzali delle autostazioni definiti come "area ferroviaria" ai sensi dell'art. 20 del DPR 753/80 (vedi elenco allegato) possono circolare e sostare esclusivamente i veicoli aziendali e quelli espressamente autorizzati.
Ai contravventori sono applicate a cura del personale aziendale incaricato (addetti all'esercizio / controllori) le sanzioni previste dall'art. 32 della legge provinciale 16/1993 (da € 25,00 a € 77,00, ovvero € 25,67 se pagata entro 60 giorni dalla notifica).

17) Tutti i conducenti di autobus e di autoveicoli autorizzati in genere che partono o transitano dalle autostazioni sono tenuti a mantenere uno stile di guida e un comportamento tale da rispettare le regole di buon vicinato e le normative vigenti in materia di emissioni acustiche, nonché da non arrecare disturbo alle persone che abitano a confine dell'autostazione.

A riguardo si stabiliscono le seguenti norme di comportamento, valide per tutti i veicoli:

- l'ingresso e la circolazione degli autobus e degli autoveicoli all'interno della stazione deve essere fatto ad una velocità non superiore ai 10 Km/h (salvo eventuale diversa indicazione della segnaletica in loco) e senza compiere brusche accelerate;
- non mantenere il motore acceso a veicolo fermo per periodi superiori a 1 minuto, anche in caso di soste o fermate;
- in deroga a quanto stabilito dal punto precedente, nei soli casi in cui l'autobus abbia sostato sotto il sole per lungo tempo e di conseguenza l'abitacolo sia a temperatura elevata, è ammesso il mantenimento del motore acceso degli autobus extraurbani durante il carico dell'utenza nelle autostazioni e nelle fermate capolinea, per il tempo strettamente necessario affinché l'impianto di condizionamento riporti la temperatura interna a livello di comfort accettabile;
- è assolutamente vietato abbandonare veicoli in moto.

Per gli autobus ed il personale di Trentino trasporti valgono inoltre le regole previste nell'OdS 44 del 21 aprile 2016 e degli altri O.d.S. specifici applicabili.

Trentino trasporti S.p.A. si riserva di effettuare dei controlli per il puntuale rispetto di quanto stabilito dal presente Regolamento. I trasgressori saranno soggetti a provvedimenti disciplinari e puniti nei termini di legge ai sensi delle normative vigenti in materia di emissioni acustiche e del Codice della strada.

**TITOLO VII
NORME PER I BUS TURISTICI**

18) I bus turistici (e di eventuali linee Gran Turismo e Interregionali non incluse nell'elenco di cui all'art. 19) possono accedere nelle autostazioni esclusivamente ove espressamente previsto.

Anche in tali casi, l'accesso è comunque consentito unicamente ai bus turistici dotati di polizza di assicurazione che preveda la validità per il transito in aree private. Trentino trasporti S.p.A. si riserva di effettuare controlli in merito.

È consentita la fermata con servizio passeggeri esclusivamente nelle aree espressamente individuate per ciascuna autostazione. Sono vietate la sosta e la fermata in tutte le altre aree interne delle autostazioni, nonché il transito in prossimità delle pensiline dedicate ai servizi di linea locali.

Gli autisti e i passeggeri dei bus turistici possono accedere esclusivamente ai locali e servizi igienici delle autostazioni aperti al pubblico.

TITOLO VIII NORME PER I SERVIZI DI LINEA DI ALTRE SOCIETÀ

19) I bus di Società terze in servizio di linea possono accedere esclusivamente secondo quanto previsto nel presente regolamento e se inserite nell'apposito elenco allegato, con specificate le autostazioni e le relative operazioni autorizzate.

Per l'iscrizione nel suddetto elenco, le Società devono essere firmatarie di apposito DUVRI e del presente Regolamento (restano validi i documenti corrispondenti già sottoscritti con Trentino trasporti esercizio S.p.A.). Le Società già inserite nell'elenco in sede di emanazione del presente Regolamento, devono provvedere a quanto sopra entro due mesi dalla data di entrata in vigore dello stesso.

L'elenco è redatto e mantenuto aggiornato a cura del Servizio Extraurbano, cui devono essere comunicate tutte le variazioni eventualmente note ad altro personale aziendale (capigruppo, addetti all'esercizio, ecc.).

Le autorizzazioni di cui sopra sono rilasciate a titolo provvisorio per un periodo limitato di tempo ed alle seguenti condizioni:

- Nella movimentazione dei bus all'interno delle aree dell'autostazione, il personale delle ditte autorizzate deve adottare i procedimenti e le cautele necessarie per garantire la sicurezza delle persone addette ai lavori e dei terzi nonché per evitare danni ai beni pubblici e privati;
- I bus devono essere coperti da polizza di assicurazione che preveda la validità per il transito in aree private. Trentino trasporti S.p.A. si riserva di effettuare controlli in merito;
- Durante il transito nei piazzali devono essere scrupolosamente osservati i sensi di marcia indicati nella segnaletica orizzontale e verticale, nonché le velocità massime indicate (di norma 10 km/h nelle aree interne delle autostazioni);
- Il personale deve conoscere quanto indicato nel DUVRI ed osservarne scrupolosamente le disposizioni;
- Ciascuna Società si assume ogni responsabilità per eventuali danni di qualsiasi natura, materiale ed immateriale, che per fatto dei propri dipendenti dovessero derivare al personale di Trentino trasporti S.p.A., di P.A.T. o a terzi, tenendo pertanto sollevata ed indenne Trentino trasporti da qualsiasi pretesa che al riguardo le venisse mossa;
- La sosta dei bus nelle pensiline, nonché l'accesso ai locali ove previsto, sono concessi esclusivamente per il tempo previsto nei turni di lavoro;

- L'accesso ai locali interni, ove previsto, è concesso al solo personale viaggiante in servizio munito di cartellino di riconoscimento aziendale. Eventuali altre persone trasportate o accompagnatori possono usufruire esclusivamente dei locali aperti al pubblico;
- Per l'accesso ai locali interni deve essere fornita preventivamente dalla ditta interessata elenco dei nominativi (con corrispondente identificativo presente sul cartellino di riconoscimento aziendale) del personale autorizzato.

La Società cui siano eventualmente consegnate le chiavi dei locali autorizzati, a seguito di sottoscrizione di apposito verbale di consegna, si impegna a custodirle con diligenza, a dare immediata comunicazione a Trentino trasporti esercizio in caso di furto o smarrimento delle stesse, a restituirle al termine del periodo di utilizzo ovvero su semplice richiesta di Trentino trasporti.

Trentino trasporti S.p.A.

Note:

(1) *regolare titolo di viaggio in corso di validità:*

- *Per le autostazioni: titolo di viaggio di corsa semplice extraurbano diverso da quello della prima fascia chilometrica emesso da non più di due ore (nel caso di biglietti a/r la regola emessi in giornata); per le stazioni della funivia: titolo di viaggio urbano o funivia valido o da convalidare;*
- *titolo di viaggio su smart card (sia abbonamento che carta scalare) già oggetto di precedente verifica in autostazione: dovrà contenere validazioni nel tempo intercorrente fra la precedente verifica e quella in atto;*
- *titolo di viaggio a scalare: dovrà contenere un credito residuo almeno pari a quello che legittima alla salita.*

(2) *combinato disposto dell'art. 29, comma 1, del D.P.R. 753/1980 e dell'art. 32 della L.P. 16/1993 e s.m.*

(3) *Art. 650 c.p. "Inosservanza dei provvedimenti dell'Autorità – Chiunque non osserva un provvedimento legalmente dato dall'Autorità per ragioni di giustizia o di sicurezza pubblica o d'ordine pubblico o d'igiene, è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda fino a € 206.*